

Servizio Aziende agricole e Territorio Rurale

Piano di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Provincia Autonoma di Trento

BANDO 2009

MISURA 211: Indennità a favore degli agricoltori delle zone montante

Articolo 36 (a) (i) Reg. (CE) n. 1698/2005

Reg. (CE) n. 1974/2006, Allegato II, punto 5.3.2.1.1

MISURA 214: Pagamenti agroambientali

Articolo 36 (a) (iv) e del Reg. (CE) n. 1698/2005

Articolo 27 Reg. (CE) n. 1974/2006, Allegato II, punto 5.3.2.1.4

MISURA F: Misure agroambientali - impegni assunti nella precedente programmazione 2000-2006

Reg. CE n. 1257/99 (art. 22 – 24 capo IV)

Misura 211 - Indennità a favore degli agricoltori delle zone montane

1. FINALITA'

Nei territori delimitati dalla Giunta provinciale ed indicati al punto 5.1 del PSR 2007 – 2013 (di seguito anche PSR) nonché per le superfici coltivate ad olivo e/o a castagno ovunque ubicate è concessa agli imprenditori agricoli un'indennità compensativa annua intesa ad ovviare agli svantaggi naturali permanenti del territorio che pregiudicano l'attività agricola.

2. BENEFICIARI

L'indennità compensativa viene concessa agli imprenditori agricoli:

- che operano abitualmente e stabilmente nel territorio della provincia di Trento (interamente svantaggiato ai sensi della direttiva CEE 268/75);
- che coltivano almeno due ettari di superficie agraria utilizzata ovvero 0,3 ettari nel caso siano coltivate superfici ad olivo o a castagno;
- che si impegnano a proseguire l'attività agricola, rispettando la superficie minima di impegno, per almeno un quinquennio a decorrere dal primo pagamento dell'aiuto;
- che rispettano i criteri stabiliti dalle norme di condizionalità;
- che utilizzano, secondo le buone condizioni agronomiche e ambientali e nel rispetto dei requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari, pratiche compatibili con la necessità di salvaguardare l'ambiente e di conservare lo spazio naturale, in particolare applicando sistemi di produzione agricola sostenibili.

3. SUPERFICIE AGRARIA UTILIZZATA

Per il calcolo della superficie agraria utilizzata dall'azienda si tiene conto anche di quella ubicata nella zona di fondovalle di cui al punto 5.3.2.1.1 del PSR nonché dei fondi ricadenti in comuni extraprovinciali limitrofi al territorio della provincia di Trento a condizione che il titolo di possesso di questi ultimi sia comprovato da idonea dichiarazione nel caso di terreni in proprietà oppure da un contratto di affitto regolarmente registrato negli altri casi.

Per il calcolo della superficie agraria utilizzata e della superficie foraggiera totale, gli alpeggi estivi praticati secondo l'usanza dell'alpeggio locale sono presi in considerazione secondo un parametro di ettari 0,50 per U.B.A alpeggiata. Ai soli fini del calcolo del rapporto Uba/ha di superficie foraggiera, si considera anche la superficie derivante dal bestiame delle aziende provinciali alpeggiato su malghe ubicate nei territori delle province confinanti con la Provincia Autonoma di Trento.

Per il calcolo della superficie foraggiera totale i prati consociati a frutteto sono presi in considerazione solo se l'investimento è inferiore a 50 piante da frutto per ettaro omogeneamente distribuite sulla superficie della particella fondiaria dichiarata.

Non viene considerata ai fini del computo della superficie foraggiera totale la superficie rientrante in contratti stipulati tra aziende biologiche, ai sensi della

deliberazione della Giunta Provinciale n. 1629 del 12 luglio 2002, per lo spargimento delle deiezioni animali e per l'approvvigionamento delle produzioni vegetali.

Nel caso di aziende che praticano l'alpeggio estivo nonché per gli allevamenti ovini e/o caprini semibradi o transumanti l'indennità compensativa è concessa solo agli imprenditori che coltivano, in provincia di Trento, almeno due ettari di superficie agraria utilizzata escluso l'alpeggio.

4. SUPERFICIE MINIMA DI IMPEGNO

Per superficie minima di impegno si intende la superficie coltivata oggetto del primo pagamento dell'aiuto, a decorrere dal quale diventa effettivo l'impegno a proseguire l'attività agricola per almeno un quinquennio. Sono dunque escluse dalla superficie minima di impegno le superfici non ammesse all'aiuto perché ubicate al di fuori della zona svantaggiata o perché coltivate con colture non ammissibili all'aiuto ovvero le superfici ammissibili all'aiuto per le quali il richiedente esprime, fin dal primo anno di impegno, la rinuncia all'indennità.

Fatti salvi i casi di forza maggiore nonché i casi in cui il beneficiario trasferisce totalmente o parzialmente la sua azienda ad altro soggetto che succede nell'impegno per il restante periodo, la riduzione della superficie minima di impegno nelle annualità successive comporta il recupero degli aiuti concessi sulla superficie eccedente derivante dalla differenza tra la superficie minima di impegno e la superficie determinata. Con successivo provvedimento saranno recepite le eventuali ulteriori disposizioni conseguenti alla richiesta di modifica, inerente la materia in oggetto, in corso di presentazione alla Commissione Europea.

5. PRODUZIONI INTERESSATE

Per il calcolo dell'ammontare dell'indennità compensativa si valuta solo la superficie agraria utilizzata ubicata nei territori ricadenti nelle zone svantaggiate di cui al punto 5.1. del PSR nonché le superfici coltivate ad olivo e/o castagno ovunque ubicate.

6. ENTITÀ DEGLI AIUTI

La misura dell'indennità viene fissata in base al punteggio aziendale calcolato come segue:

- A. ALTITUDINE MEDIA DEI TERRENI COLTIVATI: per l'anno 2009 viene assegnato valore 1,00 alle aziende con altitudine media dei terreni inferiore a 400 m.s.l.m.; valore 1,20, alle aziende con altitudine media dei terreni maggiore o uguale a 400 ed inferiore a 600 m.s.l.m., valore 1,40 alle aziende con altitudine media dei terreni superiore o uguale a 600 e inferiore a 900 m.s.l.m. e valore 1,70 alle aziende con altitudine media dei terreni superiore o uguale a 900 m.s.l.m..
- B. PENDENZA DEI TERRENI: per l'anno 2009 viene assegnato valore 1,20 alle aziende con pendenza media dei terreni inferiore all' 8%; valore 1,40, alle aziende con pendenza media dei terreni maggiore o uguale all' 8% ed inferiore

al 13% e valore 1,60 alle aziende con pendenza media dei terreni superiore o uguale al 13%.

C. TIPO DI PRODUZIONE: per l'anno 2009 si definisce un importo base pari 150,00 Euro/ha per le foraggere derivanti dalla conversione delle UBA alpeggiate, 220,00 Euro/ha per le altre foraggere, 360,00 Euro/ha per le colture orticole compresa la patata, l'olivo e il castagno e 130,00 Euro/ha per le altre colture.

Nel caso dei greggi transumanti l'aiuto è stabilito in 80,00 Euro/ha di superficie foraggiera, indipendentemente dal punteggio aziendale e dal carico UBA per ettaro di superficie foraggiera.

Oltre a quelle indicate nel PSR 2007 – 2013 non sono ammesse a premio le superfici coltivate ad orto familiare e ad alberi di Natale.

D. STRUTTURA ECONOMICA DELL'AZIENDA: viene valutata esclusivamente nel caso di aziende zootecniche non transumanti. Ferme restando le modalità indicate nel PSR, i parametri per il computo del punteggio vengono così fissati per l'anno 2009:

a) ampiezza dell'azienda:

- classe da 2 fino a 10 ha punti 5
- classe oltre 10 fino a 20 ha punti 3
- classe oltre 20 fino a 30 ha punti 2
- classe oltre i 30 ha punti 1

b) composizione delle foraggere:

- classe da 0 fino al 10% punti 5
- classe oltre 10 fino a 20% punti 3
- classe oltre 20 fino a 30% punti 2
- classe oltre il 30% punti 1

c) rapporto carico UBA/foraggere:

- classe fino a 0,6 punti 4
- classe oltre 0,6 fino a 1,4 punti 5
- classe oltre 1,4 fino a 2 punti 4
- classe oltre 2 fino a 2,5 punti 2,5
- classe oltre 2,5 punti 0

d) quota di rimonta interna in allevamenti bovini (data dal rapporto percentuale fra bestiame bovino giovane con età compresa fra 6 mesi e 2 anni iscritto ai Libri Genealogici ed il bestiame bovino totale aziendale con età superiore a 6 mesi):

- classe fino al 10 % punti - 3
- classe oltre il 10% fino al 20% punti 0
- classe oltre il 20% fino al 25% punti 1,5
- classe oltre il 25% punti 2

La presenza di rimonta non iscritta ai libri genealogici per una quota superiore al 10% garantisce comunque un punteggio pari a 0.

Condizioni di ammissibilità:

Il fattore di correzione (K), con un valore pari a 10 assunto inizialmente, potrà essere successivamente rideterminato in base al numero ed alla tipologia delle domande presentate al fine di assicurare che il livello medio di tutte le indennità compensative non superi il massimale di 250,00 Euro per ettaro di superficie compresa quella derivante dall'alpeggio del bestiame.

Per le aziende che presentano rapporti oltre le 3 UBA/ha di colture foraggere viene esclusa la concessione dell'indennità compensativa. Sono altresì escluse dalla concessione dell'indennità compensativa le superfici foraggere che eccedono il limite di 2,5 ettari per UBA in allevamento. Nel caso di allevamenti transumanti, in considerazione della particolare modalità di utilizzazione delle risorse foraggere, si prescinde dall'applicazione dei limiti di carico sopra riportati.

L'importo minimo per domanda che può formare oggetto di concessione dell'indennità compensativa non può essere inferiore a Euro 150,00, mentre l'importo massimo per domanda è stabilito in 21.000,00 Euro.

Per la trasformazione degli animali in UBA si fa riferimento alla tabella di conversione di cui all'allegato V del Reg. CE n. 1974/2006, ad esclusione delle categorie "Scrofe riproduttrici di oltre 50 kg", "Altri suini", "Galline ovaiole" e "Altro pollame" che non sono considerate ai fini dell'ammissibilità dell'aiuto.

7. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

7.1. Termini

Le richieste di aiuto sono presentate entro il 15 maggio 2009.

7.2. Requisiti generali

Non sono accolte le richieste di aiuto presentate da soggetti che non hanno provveduto all'aggiornamento o alla conferma dei dati del fascicolo aziendale sul Sistema Informativo di APPAG (SIAN) da effettuarsi esclusivamente tramite i Centri di Assistenza Agricola (CAA).

Le domande vanno presentate dal conduttore dell'impresa agricola.

Nel caso di domande presentate da società è obbligatoria l'iscrizione al Registro delle Imprese tenuto presso la C.C.I.A.A..

Le domande che alla data della loro presentazione risultano prive della documentazione richiesta non sono ammissibili alle agevolazioni.

I dati dichiarati in domanda devono trovare corrispondenza con quelli contenuti nel fascicolo aziendale validato sul SIAN.

I dati relativi alla consistenza del bestiame bovino detenuto dai richiedenti dei premi fanno riferimento alla data del 15 marzo 2009.

Per la trasformazione degli animali in UBA si fa riferimento alla tabella di conversione di cui all'allegato V del Reg. CE n. 1974/2006, ad esclusione delle categorie "Scrofe riproduttrici di oltre 50 kg", "Altri suini", "Galline ovaiole" e "Altro pollame" che non sono considerate ai fini dell'ammissibilità degli aiuti di cui alla presente misura.

Al fine di consentire l'adeguamento dei dati previsionali del bestiame portato in alpeggio, è data facoltà al richiedente di rettificarli entro il 15 giugno 2009, termine massimo al quale devono fare riferimento.

Per le aziende che, in ottemperanza a disposizioni sanitarie non possono attuare la pratica dell'alpeggio, nel calcolo del rapporto Uba/ha di superficie destinata all'alimentazione del bestiame, può essere ricompresa anche la superficie a pascolo,

nel rapporto di 0,5 ettari per Uba al pascolo, tuttavia nel limite del carico medio di Uba alpeggiate ammesso negli ultimi due anni.

7.3. Acquisizione elettronica delle domande

Tutte le domande sono acquisite in forma elettronica utilizzando il portale di APPAG e il relativo Sistema Informativo (SIAN). Tale attività deve essere effettuata avvalendosi del supporto dei Centri di Assistenza Agricola (CAA).

La domanda acquisita elettronicamente deve essere stampata, utilizzando le funzioni SIAN, su supporto cartaceo, firmata dal richiedente e presentata dai CAA alla Provincia Autonoma di Trento (PAT). Per data di presentazione si intende la data di rilascio della domanda sul SIAN entro il termine stabilito al punto 7.1. Non è necessario presentare con le domande di aiuto/pagamento i documenti di identità in corso di validità, qualora copia degli stessi sia già allegata al fascicolo aziendale cartaceo detenuto presso i Centri di Assistenza Agricola (CAA).

8. PIANIFICAZIONE FINANZIARIA E PRIORITA'

Considerata la valenza territoriale e sociale della misura si prevede di ammettere a finanziamento tutte le istanze considerate ammissibili. Nel caso le risorse previste dal PSR risultassero insufficienti rispetto alle richieste pervenute si procederà all'istruttoria delle istanze in funzione del punteggio aziendale ottenuto dal prodotto AxBxD di cui al punto 6, in modo tale da assicurare prioritariamente il finanziamento alle aziende che operano in condizioni di maggior svantaggio. A parità di punteggio aziendale, gli aiuti sono concessi in funzione dell'età del richiedente con priorità ai più giovani e alle donne.

9. SISTEMI DI CONTROLLO, GESTIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEI RECUPERI

Le procedure particolareggiate inerenti i sistemi di controllo e la gestione delle irregolarità e dei recuperi sono definite da APPAG.

Tali attività sono effettuate dal Servizio Aziende Agricole e Territorio Rurale sulla base dell'Accordo tra APPAG ed il Servizio medesimo di data 21 maggio 2008, con atto Rep. N. 05/08, prot. 479 salvo modifiche dell'accordo stesso.

Si applica inoltre quanto disposto dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 2481 del 3 ottobre 2008 che recepisce il Decreto Ministeriale n. 1205 del 20 marzo 2008 recante "Disposizioni attuative in materia di violazioni riscontrate nell'ambito del Regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003 sulla PAC e del Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)". Attuazione dello stesso alle Misure 211 e 214 del Piano di Sviluppo Rurale 2007-2013.

Relativamente ai controlli in loco si applicano le LINEE GUIDA PER L'ESECUZIONE DEI CONTROLLI IN LOCO – MISURE CONNESSE ALLA SUPERFICIE E AGLI ANIMALI di APPAG.

10. CONDIZIONALITA'

Le istruzioni inerenti i sistemi di controllo relativi ai criteri di condizionalità sono definite da APPAG.

I controlli sul rispetto dei criteri di condizionalità sono di competenza di APPAG.

11. RINVIO

Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente deliberazione, si rinvia a quanto previsto dal PSR 2007 -2013, dalla normativa in vigore, dal Manuale delle procedure, dei controlli e sanzioni PSR 2007-2013 - Settore misure connesse alla superficie e agli animali – Versione 2.1 approvato con determinazione n. 11 del 31 marzo 2009 del direttore di APPAG e dalle circolari di APPAG.

Misura 214. Pagamenti agroambientali

1. FINALITA'

La presente misura si pone come obiettivo di fornire agli agricoltori aiuti volti a compensare le perdite di reddito conseguenti all'applicazione di metodi di produzione più compatibili con l'ambiente o a incentivare il mantenimento di pratiche estensive al fine di tutelare lo spazio rurale e le peculiarità paesaggistiche e naturalistiche del territorio provinciale.

2. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

2.1. Termini

Le richieste di aiuto/pagamento sono presentate entro il 15 maggio 2009.

2.2 Requisiti generali

Non sono accolte le richieste di aiuto/pagamento presentate da soggetti che non hanno provveduto all'aggiornamento o alla conferma dei dati del fascicolo aziendale sul Sistema Informativo di APPAG (SIAN) da effettuarsi esclusivamente tramite i Centri di Assistenza Agricola (CAA).

Le domande vanno presentate dal conduttore dell'impresa agricola.

Nel caso di domande presentate da società è obbligatoria l'iscrizione al Registro delle Imprese tenuto presso la C.C.I.A.A..

Le domande che alla data della loro presentazione risultano prive della documentazione richiesta non sono ammissibili alle agevolazioni.

I dati dichiarati in domanda devono trovare corrispondenza con quelli contenuti nel fascicolo aziendale validato sul SIAN.

I dati relativi alla consistenza del bestiame bovino detenuto dai richiedenti dei premi fanno riferimento alla data del 15 marzo 2009.

Per la trasformazione degli animali in UBA si fa riferimento alla tabella di conversione di cui all'allegato V del Reg. CE n. 1974/2006, ad esclusione delle categorie "Scrofe riproduttrici di oltre 50 kg", "Altri suini", "Galline ovaiole" e "Altro pollame" che non sono considerate ai fini dell'ammissibilità degli aiuti di cui alla presente misura.

Al fine di consentire l'adeguamento dei dati previsionali del bestiame portato in alpeggio, è data facoltà al richiedente di rettificarli entro il 15 giugno 2009, termine massimo al quale devono fare riferimento.

- Sub azione B1.2. Prati in aree Natura 2000

- Aziende che praticano il metodo dell'agricoltura biologica punti 8
- Aziende con superfici soggette ad impegno ≥ 7.500 mq punti 7
- Aziende con superfici soggette ad impegno ≥ 3.000 mq e < 7.500 mq punti 5
- Iniziative a favore di habitat più minacciati (prati magri e prati umidi) punti 5

- Sub azione B2. Gestione delle superfici a pascolo mediante l'alpeggio del bestiame

- Malghe alpeggiate con capi da latte punti 8
- Malghe alpeggiate con altri capi punti 5
- Malghe alpeggiate con greggi transumanti punti 4

Intervento C – Impiego di metodi di produzione specificatamente destinati alla conservazione della biodiversità e delle specie animali

- Azione C1. Cura del paesaggio tradizionale

- Interventi in aree ad agricoltura intensiva (Valle dell'Adige e Valle di Non) punti 3

- Sub azione C1.1. Siepi

- Aziende che praticano il metodo dell'agricoltura biologica punti 8
- Iniziative ricadenti in zone Natura 2000 punti 7
- Lunghezza siepe soggetta ad impegno > 150 ml punti 4
- Lunghezza siepe soggetta ad impegno > 100 e ≤ 150 ml punti 2

- Sub azione C1.2. Filari, alberi isolati e boschetti

- Aziende che praticano il metodo dell'agricoltura biologica punti 8
- Iniziative ricadenti in zone Natura 2000 punti 7
- Lunghezza filare soggetto ad impegno > 150 ml punti 4
- Lunghezza filare soggetto ad impegno > 100 e ≤ 150 ml punti 2

- Sub azione C1.3. Gestione ambientale dei fossati di bonifica

- Aziende che praticano il metodo dell'agricoltura biologica punti 8
- Iniziative ricadenti in zone Natura 2000 punti 7
- Lunghezza fossati soggetti ad impegno > 100 ml punti 4
- Lunghezza fossati soggetti ad impegno > 50 e ≤ 100 ml punti 2

- Azione C2 Sopravvivenza del re di Quaglie

- Iniziative ricadenti in aree nelle quali è presente il divieto di caccia punti 2
- Aziende che praticano il metodo dell'agricoltura biologica punti 8
- Iniziative ricadenti in zone Natura 2000 punti 7
- Aziende con superfici soggette ad impegno ≥ 5.000 mq punti 8
- Aziende con superfici soggette ad impegno ≥ 2.500 mq e < 5.000 mq punti 5

Intervento E – Allevamento di razze locali minacciate di estinzione

- Aziende con numero di capi allevati appartenenti alle razze minacciate > 30 punti 9
- Aziende con numero di capi allevati appartenenti alle razze minacciate > 20 e ≤ 30 punti 6
- Aziende con numero di capi allevati appartenenti alle razze minacciate > 10 e ≤ 20 punti 4

Intervento F – Coltura e moltiplicazione dei vegetali minacciati di erosione genetica

- Aziende con superficie coltivata nella Valle del Chiese (Valli Giudicarie) o in Valsugana punti 4
- Aziende con superficie soggetta ad impegno > 5.000 mq punti 2

Intervento G – Misure agroambientali nelle aree Natura 2000

- Aziende che praticano il metodo dell'agricoltura biologica punti 8
- Iniziative con superficie soggetta ad impegno > 1.000 mq punti 4

Nel caso di domande con più interventi vale il maggior punteggio conseguito nei singoli interventi / azioni / sub azioni.

A parità di punteggio aziendale, gli aiuti sono concessi in funzione dell'età del richiedente con priorità ai più giovani e alle donne.

5. SISTEMI DI CONTROLLO, GESTIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEI RECUPERI

Le procedure particolareggiate inerenti i sistemi di controllo e la gestione delle irregolarità e dei recuperi sono definite da APPAG.

Tali attività sono effettuate dal Servizio Aziende Agricole e Territorio Rurale sulla base dell'Accordo tra APPAG ed il Servizio medesimo di data 21 maggio 2008, con atto Rep. N. 05/08, prot. 479 salvo modifiche dell'accordo stesso e dal Servizio Conservazione della Natura e Valorizzazione Ambientale, per la parte di competenza.

Si applica inoltre quanto disposto dalla deliberazione n. 2481 del 3 ottobre 2008 che recepisce il Decreto Ministeriale n. 1205 del 20 marzo 2008 recante "Disposizioni attuative in materia di violazioni riscontrate nell'ambito del Regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003 sulla PAC e del Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)". Attuazione dello stesso alle Misure 211 e 214 del Piano di Sviluppo Rurale 2007-2013.

Relativamente ai controlli in loco si applicano le LINEE GUIDA PER L'ESECUZIONE DEI CONTROLLI IN LOCO – MISURE CONNESSE ALLA SUPERFICIE E AGLI ANIMALI di APPAG.

6. CONDIZIONALITA'

Le istruzioni inerenti i sistemi di controllo relativi ai criteri di condizionalità sono definite da APPAG.

I controlli sul rispetto dei criteri di condizionalità sono di competenza di APPAG.

7. RINVIO

Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente deliberazione, si rinvia a quanto previsto dal PSR 2007 -2013, dalla normativa in vigore, dal Manuale delle procedure, dei controlli e sanzioni PSR 2007-2013 - Settore misure connesse alla superficie e agli animali – Versione 2.1 approvato con determinazione n. 11 del 31 marzo 2009 del direttore di APPAG e dalle circolari di APPAG.

INTERVENTO A INTRODUZIONE E/O MANTENIMENTO DEI METODI DI AGRICOLTURA BIOLOGICA.

L'istruttoria delle domande di premio viene effettuata dal Servizio Aziende Agricole e Territorio Rurale. I controlli in loco sono effettuati d'intesa con il Servizio Vigilanza e Promozione delle Attività Agricole – Ufficio per le Produzioni biologiche.

In caso di rinnovi di colture arboree, per ovviare ai problemi legati alla stanchezza del terreno derivante dal succedersi nel tempo della stessa coltivazione, in osservanza alla pratica da sempre consigliata del riposo del suolo, è possibile intercalare per uno o più anni una coltura miglioratrice (da sovescio e/o colture orticole) al fine di ripristinarne le caratteristiche di fertilità naturale. In questo caso l'impegno quinquennale assunto prosegue con l'adeguamento del premio liquidato alla coltura temporaneamente adottata.

INTERVENTO B GESTIONE DEI PRATI E DEI PASCOLI

AZIONE B1. GESTIONE DELLE AREE PRATIVE

SUB-AZIONE B1.1. PRATI PERMANENTI

L'istruttoria delle domande di premio viene effettuata dal Servizio Strutture Aziende Agricole e Territorio Rurale.

I controlli in loco relativi alle superfici coltivate con metodo biologico sono effettuati d'intesa con il Servizio Vigilanza e Promozione delle Attività Agricole – Ufficio per le Produzioni biologiche.

Beneficiari dell'aiuto.

Per beneficiare del premio le aziende degli imprenditori agricoli richiedenti devono avere il centro aziendale ubicato entro il territorio provinciale.

Per il calcolo della superficie agraria utilizzata dall'azienda, nella domanda può essere inserita la superficie delle particelle fondiari coltivate che si estendono nei comuni extra provinciali limitrofi al territorio della provincia di Trento a condizione che il titolo di possesso sia comprovato da idonea dichiarazione nel caso di terreni in proprietà, oppure da un contratto di affitto regolarmente registrato negli altri casi. Per tali superfici non si concedono contributi fatto salvo quanto previsto da specifiche convenzioni tra la Provincia autonoma di Trento e le Province interessate.

In questo caso, il Servizio competente della Provincia di Trento è autorizzato ad effettuare i previsti controlli amministrativi e sopralluoghi con il proprio personale anche a carico delle superfici di pertinenza dell'azienda del richiedente che ricadano entro i confini della Provincia confinante.

Le aziende per beneficiare del premio devono presentare un carico di U.B.A. per ettaro di superficie foraggiera totale non superiore a 2,5 e non superiore a 2 nel caso di aziende biologiche.

Per il calcolo della superficie foraggiera totale i pascoli estensivi sono presi in considerazione secondo un parametro di 0,50 ettari per U.B.A. al pascolo. Ai soli fini del calcolo del rapporto Uba/ha di superficie foraggiera si considera anche la superficie derivante dal bestiame delle aziende provinciali alpeggiato su malghe ubicate nei territori delle provincie confinanti con la Provincia Autonoma di Trento. Non viene considerata ai fini del computo della superficie foraggiera totale la superficie rientrante in contratti stipulati tra aziende biologiche, ai sensi della deliberazione della Giunta provinciale n. 1629 del 12 luglio 2002, per lo spargimento delle deiezioni animali e per l'approvvigionamento delle produzioni vegetali;

Nel caso di allevamenti transumanti, in considerazione della particolare modalità di utilizzazione delle risorse foraggere, si prescinde dall'applicazione dei limiti di carico sopra riportati.

I prati consociati a frutteto sono presi in considerazione solo se l'investimento è inferiore a 50 piante da frutto per ettaro omogeneamente distribuite sulla superficie della particella fondiaria dichiarata.

SUB-AZIONE B1.2. PRATI IN AREE NATURA 2000

L'istruttoria delle domande di premio viene effettuata dal Servizio Conservazione della Natura e Valorizzazione Ambientale.

Beneficiari dell'aiuto.

I benefici previsti vengono corrisposti ai conduttori di fondi agricoli ricadenti nelle aree Natura 2000 per compensare le restrizioni all'attività agricola dovute al rispetto degli impegni pluriennali.

Nel territorio compreso negli ambiti di parco, l'istruttoria verrà fatta in collaborazione con l'Ente parco.

Fatti salvi i contenuti già previsti dal PSR 2007-2013, devono essere rispettate le seguenti condizioni:

- i terreni devono essere ricompresi nell'area coperta dalla cartografia degli habitat Natura 2000 o della vegetazione in formato digitale, disponibile presso il Servizio Conservazione della Natura e Valorizzazione Ambientale (<http://www.areeprotette.provincia.tn.it/natura2000/siti/index.html>);

- i terreni devono essere coltivati a prato stabile permanente comprendendo le categorie:

a) prati pingui (cod. Habitat 6520-*triseteti* e 6510-*arrenatereti*) a conduzione intensiva e semi-estensiva;

b) prati magri (cod. Habitat 6210-*brometi*, cod. 6510-*arrenatereti*, cod. 6520-*triseteti*) a conduzione estensiva;

c) prati umidi e da strame (cod. Habitat 7230-*torbiere basse alcaline*, cod. 7140-*torbiere di transizione*, cod. 7210-*paludi calcaree*, cod. 6410-*molinieti*);

- dovrà essere redatto il Protocollo di coltivazione aziendale con l'assistenza dei tecnici del CAT (Centro di assistenza tecnica); il protocollo definisce il periodo di sfalcio e la concimazione organica aziendale in riferimento alle esigenze ecologiche delle specie di fauna presenti in coerenza con le misure di conservazione o con l'eventuale Piano di gestione delle aree Natura 2000; esso dovrà essere allegato alla domanda di impegno o inoltrato alla struttura competente (Servizio Conservazione della Natura e Valorizzazione Ambientale) entro l'inizio delle operazioni colturali, una copia dovrà essere conservata presso il centro aziendale; fra i parametri richiesti dovranno risultare le quantità e la distribuzione della sostanza organica impiegata e il periodo di sfalcio normalmente seguito (dato non richiesto per i prati umidi da strame);

- le operazioni di sfalcio, ritardate rispetto alla pratica normale, dovranno essere obbligatoriamente registrate entro le 24 ore successive all'intervento eseguito;

- il beneficiario dovrà fornire i dati aziendali necessari per la redazione del protocollo tramite la compilazione di un apposito questionario nel quale risultino fra l'altro le caratteristiche stazionali delle superfici interessate (pendenze, altitudine, esposizione, ecc.) che sono parte integrante del Protocollo di coltivazione;

- in assenza del Protocollo di coltivazione aziendale varranno le seguenti limitazioni:
1) divieto di utilizzo del liquame bovino e dei concimi chimici, impiego privilegiato del letame o di altri concimi organici;
2) divieto di eseguire lo sfalcio dei prati all'interno dei seguenti periodi al fine di preservare la nidificazione e la riproduzione della fauna nelle aree Natura 2000:

- dal 30 aprile al 20 luglio ubicate fino a 500 m. s.l.m.;
- dal 15 maggio al 30 luglio ubicate tra i 500 e i 1000 m. s.l.m.;
- dal 25 maggio al 30 luglio ubicate sopra i 1000 m. s.l.m..

Entità degli aiuti

Per il calcolo dell'ammontare dell'indennità prevista si valuta solo la superficie ricadente nelle aree Natura 2000. Nel caso che le particelle fossero parzialmente comprese nell'area Natura 2000, l'impegno e il beneficio potrà essere esteso all'intera superficie particellare al fine di raggiungere una omogenea gestione colturale.

Il premio previsto per la superficie di terreno assoggettata all'impegno quinquennale è pari a 450 €/ha per le tipologie a) e c) e 380 €/ha per la tipologia b), sopra riportate.

Condizioni di ammissibilità:

E' impedita la cumulabilità con il supporto dato dalla Misura 214 Sub-azione B1.1. – Prati permanenti.

AZIONE B.2.

GESTIONE DELLE SUPERFICI A PASCOLO MEDIANTE L'ALPEGGIO DEL BESTIAME

L'istruttoria delle domande di premio viene effettuata dal Servizio Aziende Agricole e Territorio Rurale.

1. Documentazione da allegare alla domanda

Ogni richiedente deve presentare un'unica domanda per tutti gli alpeggi gestiti e per i quali assume l'impegno quinquennale.

Ai fini del rispetto delle limitazioni al carico di bestiame per ettaro, come specificato dal punto III) dei "Criteri per la concessione degli aiuti" dell'azione B.2. del PSR, il richiedente è tenuto a fornire entro il 15 giugno 2009 apposita dichiarazione riportante la distinta del bestiame alpeggiato su ogni singola malga.

Nel caso di affitto di malghe di proprietà pubblica, al fine di non incorrere nella penalizzazione dell'aiuto prevista dal PSR, i contratti di affitto di durata pluriennale, ancorché già stipulati negli anni precedenti, dovranno essere adeguati recependo formalmente, qualora non già previste, le disposizioni contenute nel disciplinare tecnico – economico attualmente in via di approvazione da parte della Giunta Provinciale.

INTERVENTO C

IMPIEGO DI METODI DI PRODUZIONE SPECIFICAMENTE DESTINATI ALLA CONSERVAZIONE DELLA BIODIVERSITA' E DELLE SPECIE ANIMALI.

AZIONE C.1.

CURA DEL PAESAGGIO AGRARIO TRADIZIONALE

- SUB-AZIONE C1.1. SIEPI

- SUB-AZIONE C1.2. FILARI, ALBERI ISOLATI E BOSCHETTI

- SUB-AZIONE C1.3. GESTIONE AMBIENTALE DEI FOSSATI DI BONIFICA

L'istruttoria delle domande di premio viene effettuata dal Servizio Aziende Agricole e Territorio Rurale per le superfici interessate dalla sub-azione C1.1.

Per le superfici interessate dalla sub-azione C1.2. e C1.3. l'istruttoria delle domande è demandata al Servizio Conservazione della Natura e Valorizzazione Ambientale.

Documentazione da allegare alla domanda.

I richiedenti devono inoltre presentare una copia fotostatica delle mappe catastali relative alle particelle fondiari oggetto dell'intervento, con riportata la disposizione degli elementi tradizionali del paesaggio agrario da realizzare o già presenti.

Per i richiedenti non proprietari dei fondi interessati limitatamente alla costituzione di nuove siepi deve essere presentata una dichiarazione sostitutiva di atto notorio nella quale si dichiara di aver acquisito l'autorizzazione da parte del proprietario.

AZIONE C2.

SOPRAVVIVENZA DEL RE DI QUAGLIE

L'istruttoria delle domande di premio viene effettuata dal Servizio Conservazione della Natura e Valorizzazione Ambientale.

L'indennità è concessa ai proprietari o conduttori delle aree coltivate a prato stabile permanente, di superficie superiore a 2500 mq, anche non accorpate, ricadenti all'interno delle aree dove è stata verificata la presenza del Re di quaglie (*Crex crex*)

(sulla base della cartografia fornita dal Museo Tridentino di Scienze Naturali che potrà venire aggiornata annualmente).

INTERVENTO E ALLEVAMENTO DI SPECIE ANIMALI LOCALI MINACCIATE DI ESTINZIONE.

L'istruttoria delle domande di aiuto viene effettuata dal Servizio Aziende Agricole e Territorio Rurale.

La domanda è completata con la lista dei capi iscritti: al libro genealogico per i bovini di razza Rendena, i bovini di razza Grigio Alpina ed il Cavallo da Tiro Pesante Rapido (TPR), al registro anagrafico regionale per il Cavallo Norico, al registro anagrafico provinciale per le capre di razza Pezzata mochena e le pecore di razza Fiemmese "Tingola" ed a un registro anagrafico per la Capra Bionda dell'Adamello.

Ciascun animale oggetto dell'aiuto deve di norma essere detenuto dall'imprenditore per un periodo non inferiore a 5 mesi dalla presentazione della domanda.

Le aziende per beneficiare del premio devono presentare un carico di U.B.A. per ettaro di superficie foraggiera totale non superiore a 2,5 e non superiore a 2 nel caso di aziende biologiche. Per il calcolo della superficie foraggiera totale i pascoli estensivi sono presi in considerazione secondo un parametro di 0,50 ettari per U.B.A. al pascolo. Nel caso di allevamenti transumanti, in considerazione della particolare modalità di utilizzazione delle risorse foraggere, si prescinde dall'applicazione dei limiti di carico sopra riportati.

INTERVENTO F COLTURA E MOLTIPLICAZIONE DEI VEGETALI ADATTI ALLE CONDIZIONI LOCALI E MINACCIATI DI EROSIONE GENETICA.

AZIONE F1. PREMIO PER LA COLTIVAZIONE DI GRANOTURCO LOCALE DA GRANELLA

L'istruttoria delle domande di aiuto viene effettuata dal Servizio Aziende Agricole e Territorio Rurale.

INTERVENTO G MISURE AGROAMBIENTALI NELLE AREE NATURA 2000

- AZIONE G. 1 ESTENSIVIZZAZIONE DELLE PRODUZIONI VEGETALI**
- SUB-AZIONE G1.1. CONVERSIONE DEI SEMINATIVI IN PRATI/PASCOLI PER LA BIODIVERSITA'
 - SUB-AZIONE G1.2. EFFETTUAZIONE DI COLTIVAZIONI A PERDERE PER L'ALIMENTAZIONE DELLA FAUNA SELVATICA
 - SUB-AZIONE G1.3. CREAZIONE E/O RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE UMIDE ALL'INTERNO DELLA MATRICE AGRICOLA

L'istruttoria delle domande di premio viene effettuata dal Servizio Conservazione della Natura e Valorizzazione Ambientale.

Nel caso che le particelle fossero parzialmente comprese nell'area Natura 2000, gli impegni e i conseguenti aiuti potranno essere estesi all'intera superficie particellare al fine di raggiungere una omogenea gestione colturale.

Le aree limitrofe sono definite dall'apposita cartografia predisposta dal Servizio Conservazione della Natura e Valorizzazione Ambientale.

8. DOMANDE DI CONFERMA IMPEGNI ASSUNTI NELLA PRECEDENTE PROGRAMMAZIONE 2000-2006.

Quanto disciplinato dal presente provvedimento, ad esclusione dei punti 4 "Pianificazione finanziaria e priorità" e 6 "Condizionalità", si applica anche alle domande di conferma impegni assunti nella precedente programmazione 2000-2006.

Per quanto riguarda le domande di conferma di impegni relativi alla misura F – azione 6.3.1. "Recupero e conservazione delle aree olivicole" e azione 6.3.2. "Recupero e conservazione del castagneto" l'importo unitario dell'aiuto (Euro/ettaro) è quello previsto dal PSR 2000-2006.